

# **Criteria per la determinazione della retta di frequenza**

## **Asilo Nido Comunale**

(Deliberazioni consiliari n° 140/1986 e n° 352/1988)

(Delibera Giunta Municipale n° 1003/1991)

(Nuovo Regolamento del Nido)

(Delibera di Giunta Comunale /2006)

1. La retta di frequenza è determinata dall'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno scolastico (con decorrenza dal mese di Settembre), sulla base del costo effettivo del servizio – al netto dei contributi regionali – rapportato al numero degli utenti il servizio.
2. Il reddito cui riferirsi per la determinazione della retta viene desunto dal modello CUD, dal modello 730, dal modello Unico oppure dalle buste paga più recenti, considerato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
3. In relazione al reddito complessivo della famiglia, sono concesse le seguenti facilitazioni:
  - A) in presenza di reddito familiare derivante da lavoro dipendente e da fabbricati (nel solo caso in cui tale reddito sia esclusivamente di natura catastale) la retta di frequenza si determina mediante applicazione dell'aliquota del 12% del reddito annuo imponibile I.R.P.E.F., considerato al netto dell'imposta dovuta e di un importo pari al 10% dello stesso per ogni figlio a carico. Ulteriori redditi di fabbricati e terreni saranno valutati secondo l'aliquota stabilita al successivo punto B).
  - B) in presenza di reddito familiare misto o di lavoro autonomo, d'impresa, di partecipazione, ... l'aliquota da applicare sul reddito annuo imponibile I.R.P.E.F., considerato al netto dell'imposta dovuta e di un importo pari al 5% dello stesso per ogni figlio a carico, è del 15%.
4. La retta mensile di frequenza si ottiene dividendo l'importo annuo per undici mensilità, ed è contenuta entro il limite massimo indicato al punto 1.
5. La retta di frequenza si divide in due parti:
  - il 75% quale quota di iscrizione e di diritto al posto;
  - il 25% rapportato a 22 giorni mensili, da pagare in relazione ai giorni di effettiva frequenza.

**È prevista la possibilità di inserimento a tempo parziale (uscita entro le ore 13.00): in questo caso la quota fissa della retta di frequenza viene ridotta del 30%.**

6. Per assenze del bambino dovute a malattia certificata dal medico della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, si applica la riduzione del 20% sulla quota fissa. Se il periodo della malattia cade su due mesi, la riduzione si applica sul mese di scadenza del certificato.
7. La retta non può, in ogni caso, essere inferiore al 50% della tariffa massima per i redditi da lavoro autonomo, o di Euro 100,00 per redditi da lavoro dipendente.  
**Per i casi di particolare difficoltà socio-economica o di insufficiente chiarezza reddituale, la retta sarà determinata dall'Assessore previa valutazione del singolo caso.**

8. In base al Piano Socio Assistenziale Regionale il reddito di riferimento dei lavoratori autonomi sarà quantificato in base al reddito medio dei dipendenti delle categorie di appartenenza.
9. L'accettazione di eventuali richieste di frequenza da parte di residenti fuori dal Comune, sarà subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di provenienza.
10. Il diritto all'esazione della retta di frequenza decorre dalla data di inserimento del bambino al Nido che deve essere comunicata e confermata per accettazione della famiglia.
11. In caso di assenza ingiustificata dal Nido per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, il bambino perde il diritto alla frequenza con conseguente utilizzo della lista di attesa per il reintegro del posto resosi disponibile.
12. Ammissioni: qualora avvengano entro il 15 del mese, verrà calcolata l'intera quota fissa, dal 15 in poi la quota sarà addebitata per metà. Nei primi dieci giorni di frequenza la retta viene ridotta dalla quota giornaliera pari a due settimane di calendario, indipendentemente dalle eventuali assenze; la quota fissa viene ridotta del 25%.
13. Ritiri: qualora avvengano entro il 15 del mese, verrà calcolata metà quota fissa, dal 16 in poi la quota sarà addebitata per intero. I ritiri dalla frequenza per i mesi di Giugno e Luglio devono essere richiesti entro il 15 Maggio. In difetto, ad eccezione di gravi e documentati motivi, la quota fissa verrà addebitata per l'intero mese in cui si verifica il recupero.
14. Insolvenze: nel caso di mancato pagamento delle rette stabilite, entro i termini consentiti, si diffida entro i 5 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, trascorsi inutilmente i quali si addicono le vie legali.

**N.B. FATTA SALVA L'EVENTUALE APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA).**